



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n. 1
36010 Monticello Conte Otto (VI)
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
www.comune.monticello.vi.it

| | |
|-------------|------------|
| Urp | 0444947521 |
| Centralino | 0444947511 |
| Demografici | 0444947561 |
| Segreteria | 0444947525 |
| Ragioneria | 0444947532 |
| Urbanistica | 0444947575 |
| LLPP | 0444947577 |
| Ecologia | 0444947579 |
| Fax | 0444947510 |

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16 dicembre 2015

Pubblicato dal 18/12/2015 al 2/1/2016
Ripubblicato dal 7/1/2016 al 22/1/2016

IN VIGORE DAL 23/01/2016

| | | |
|---|--|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | |
| | Urp | 0444947521 |
| | Centralino | 0444947511 |
| | Demografici | 0444947561 |
| | Segreteria | 0444947525 |
| | Ragioneria | 0444947532 |
| | Urbanistica | 0444947575 |
| | LLPP | 0444947577 |
| | Ecologia | 0444947579 |
| | Fax | 0444947510 |

REGOLAMENTO DEL “MERCATO CONTADINO DI MONTICELLO CONTE OTTO” RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 1 - Finalità

Il “Mercato Contadino di Monticello Conte Otto” (di seguito indicato mercato contadino) è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali.

Il mercato è istituito in applicazione del decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1065 della Legge 296/2006, nonché della L.R. 25/07/2008, n. 7 e s.m.i.

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, a favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, ad incentivare il consumo dei prodotti di stagione, ad educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell’ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile.

Infine attraverso le attività didattiche e dimostrative, da realizzare nell’ambito del mercato, si persegue l’obiettivo di diffondere l’educazione alimentare, l’informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell’economia locale.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al Mercato Contadino di Monticello Conte Otto e fornire agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio nazionale.
- D.M. 20/11/2007, in attuazione dell’art. 1 comma 1065 della Legge 27.12.2006 n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l’attuazione dei mercati, cosiddetti Farmer’s Market, riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
- Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L’esercizio dell’attività di vendita nell’ambito del mercato contadino non è soggetto alla disciplina sul commercio, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

Art. 3 – Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, sevicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, sevicoltura, allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse di intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ceduti dai soci.

Art. 4 - Caratteristiche del mercato

Il Mercato Contadino di Monticello Conte Otto ha le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Via San Floriano - area del parcheggio pubblico antistante al Monumento ai caduti

Frequenza: settimanale

Giorno di svolgimento: martedì mattina dalle ore 7.30 alle 13.00

Orario: inizio allestimento dei banchi ore 6.30 - inizio vendita ore 7.30 - cessazione attività di vendita ore 13.00 - sgombero area entro le ore 14.30

Dimensioni: il numero massimo di posteggi è di n. 12 come da planimetria allegata di cui:

- n. 10 posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita diretta
- n. 2 posteggi riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attività.

I 10 posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono così suddivisi:

Settore orticoltura fresca e trasformata: n. 2

Settore frutticoltura fresca e trasformata: n. 3

Settore carne e derivati dal proprio allevamento (insaccati): n. 1

Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: n. 1

Settore cereali, farine, pane e prodotti da forno: n. 1

Settore miele: n. 1

Settore olio, vino: n. 1

| | | |
|---|--|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | |
| | Urp | 0444947521 |
| | Centralino | 0444947511 |
| | Demografici | 0444947561 |
| | Segreteria | 0444947525 |
| | Ragioneria | 0444947532 |
| | Urbanistica | 0444947575 |
| | LLPP | 0444947577 |
| | Ecologia | 0444947579 |
| | Fax | 0444947510 |

Le dimensioni dei posteggi possono essere di mq. 9 o 14,00 o 18,00.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con un giorno festivo agli effetti religiosi, il mercato non si svolgerà.

In occasione di feste, sagre, manifestazioni in genere, potrà essere concesso lo svolgimento del mercato contadino in via straordinaria al quale potranno partecipare gli stessi imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino del martedì, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Veneto;
- b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 e dell'attestato di registrazione previsto dal DDR Veneto del 05/03/2008 n. 140.

2. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 comma 1094 della L. 296/2006 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3. L'imprenditore agricolo, persona fisica o società di persone, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

4. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell'ultimo quinquennio.

Art. 6 - Prodotti agricoli in vendita

1. I prodotti posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire dalla propria azienda agricola o, se acquistati, da aziende con sede nella Regione Veneto, nel limite per ciascuna tipologia di prodotto, del 30% rispetto alla propria produzione agricola.

2. I prodotti che possono essere posti in vendita sono i seguenti:

- prodotti orticoltura e trasformati
- prodotti di frutticoltura e trasformati
- latticini e formaggi
- carne fresca e insaccati
- miele e marmellate
- farine, cereali e prodotti da forno
- olio e vino
- uova

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

- prodotti non alimentari limitatamente alla vendita di fiori, piante e erbe officinali e aromatiche in generale e prodotti per la cura della persona se realizzati con sostanze vegetali provenienti dalla stessa azienda agricola.

3. I prodotti devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel mercato contadino è soggetta alle limitazioni diversificate secondo le strutture utilizzate.

4. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti con l'indicazione del luogo di origine (Comune di provenienza del prodotto).

5. L'imprenditore deve indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e per tali prodotti deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

6. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altro, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOPG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

7. Non è ammessa la vendita di animali vivi.

Art. 7 - Altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, nell'ambito del mercato sono ammesse:

- degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.

Art. 8 - Presentazione delle domande e formulazione della graduatoria

1. Ogni imprenditore agricolo, singolo o associato, per partecipare al mercato contadino deve presentare al Comune apposita domanda di adesione al mercato con allegata scheda aziendale descrittiva.

2. L'Ufficio Commercio procede annualmente ad approvare e pubblicare l'avviso pubblico in cui saranno contenuti le modalità ed i termini entro i quali presentare le domande, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria. L'avviso pubblico dovrà essere:

- pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- trasmesso ai Comuni confinanti e all'Amministrazione Provinciale;
- inviato alle Associazioni provinciali di categoria e alle Associazioni dei consumatori.

3. Il Responsabile dell'Ufficio competente, nei 20 giorni successivi la scadenza del bando, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria annuale secondo i criteri di priorità di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento, elencando le aziende che parteciperanno al mercato e le aziende in lista di attesa. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore.

4. Esaurita la graduatoria, qualora si verifichi la disponibilità di spazi da assegnare, si procede ad indire un bando pubblico per la formulazione di una nuova graduatoria.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

5. Le richieste che dovessero pervenire dopo la scadenza del bando, o esaurita la graduatoria iniziale, saranno valutate dall'Ufficio Commercio e, previa verifica dei requisiti, saranno utilizzate per l'eventuale subentro a ditte che dovessero abbandonare il mercato o per sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi, in attesa di emissione di un nuovo bando comunale per l'assegnazione definitiva.

6. In caso di mancata presentazione di domande inerenti la specifica categoria merceologica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i posti rimasti disponibili agli operatori commerciali che hanno presentato domanda di partecipazione al mercato e che presentano i requisiti richiesti.

Art. 9 - Obbligo di comunicazione di eventuali modifiche rispetto alla domanda

Le imprese inserite nella graduatoria di cui al precedente articolo, devono comunicare, entro 30 giorni al Comune, ogni estensione e/o modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, inclusa l'eventuale eliminazione di prodotti agricoli.

A seguito della comunicazione il Comune procede nell'eventualità alla rettifica delle imprese ammesse alla partecipazione al mercato e conseguente pubblicazione come da precedente articolo.

Art. 10 - Formulazione della graduatoria

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, formula la graduatoria per ogni settore indicato all'art. 4, con i seguenti criteri di priorità:

per il primo anno di istituzione del mercato

a) maggior punteggio assegnato in base ai seguenti elementi:

- aver partecipato alla fase sperimentale del mercato: punti 5;
- sede dell'azienda e produzione nel Comune di Monticello Conte Otto: 20 punti;
- sede dell'azienda e produzione nei Comuni confinanti con il Comune di Monticello Conte Otto: 15 punti;
- sede dell'azienda e produzione nei Comuni della Provincia di Vicenza, Padova, Treviso e Verona: 10 punti;
- essere in possesso della certificazione di azienda agricola biologica: 5 punti;
- avere la qualifica di "Giovane impresa" (età compresa tra i 18 e 40 anni) o "Impresa femminile": 5 punti;
- in caso di cooperative sociali: 5 punti;
- iscrizione presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580: 0,50 per anno (max 3 punti);

e in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda di adesione al mercato.

Per gli anni successivi:

- aver partecipato alle precedenti edizioni del mercato contadino: punti 2;
- sede dell'azienda e produzione nel Comune di Monticello Conte Otto: 20 punti;
- sede dell'azienda e produzione nei Comuni confinanti con il Comune di Monticello Conte Otto: 15 punti;
- sede dell'azienda e produzione nei Comuni della Provincia di Vicenza, Padova, Treviso e Verona: 10 punti;
- essere in possesso della certificazione di azienda agricola biologica: 5 punti;
- avere la qualifica di "Giovane impresa" (età compresa tra i 18 e 40 anni) o "Impresa femminile": 5 punti;
- in caso di cooperative sociali: 5 punti;

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

- iscrizione presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580: 0,50 per anno (max 3 punti);

e in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda di adesione al mercato.

Art. 11 - Assegnazione degli spazi per la vendita

1. Il diritto ad esercitare l'attività di vendita nel mercato contadino è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione e concessione.
2. L'autorizzazione alla vendita e la concessione per l'utilizzo del suolo pubblico vengono rilasciate dal Responsabile del Settore competente ed hanno entrambe durata di anni uno, salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.
3. L'autorizzazione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia della merce per cui si autorizza la vendita, l'ampiezza dell'area utilizzata, eventuali limiti, vincoli o divieti. L'autorizzazione/concessione dovrà contenere inoltre i dati identificativi del posteggio e le relative misure di ingombro.
4. L'autorizzazione può avere validità limitata alla stagionalità dei prodotti.
5. L'assegnazione degli spazi per la vendita avviene secondo la posizione utile nella graduatoria approvata annualmente dal Comune e per i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato, come indicato nella domanda di adesione.
6. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, le concessioni vengono rilasciate ai singoli imprenditori agricoli, hanno validità stagionale o annuale e rimangono valide per tale periodo dell'anno al quale fanno riferimento, anche nel caso in cui la graduatoria venga modificata nel corso dell'anno a seguito di modifiche o cancellazioni alla partecipazione al mercato.
7. Nel caso di affidamento del mercato ad un soggetto gestore, il Comune rilascia un'unica concessione di suolo pubblico in capo al gestore, come da convenzione stipulata con lo stesso, il quale procede a sua volta all'organizzazione delle assegnazioni degli spazi di vendita agli imprenditori agricoli secondo l'ordine della graduatoria approvata dal Comune.
8. Non è prevista la spunta ai sensi della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.
9. Nel caso di assenza di un imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, si procede alla sostituzione dell'assente con altro imprenditore autorizzato, secondo l'ammissione in posizione utile nella graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita di cui all'art. 4.
10. Nell'ambito del mercato ciascun imprenditore può essere assegnatario di un solo spazio per la vendita.
11. L'imprenditore agricolo al quale viene assegnato lo spazio di vendita deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità ed attuare un comportamento cooperativo.
12. In caso di assenza l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o mail) al Comune o al soggetto gestore il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

Art. 11 - Sospensione alla partecipazione

L'imprenditore agricolo deve comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo eventi imprevedibili, al Comune o al soggetto gestore, la volontà di sospendere temporaneamente la partecipazione al mercato, indicando il periodo, che è consentita solo nei casi di:

- a) decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;
- b) cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

c) motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

Art. 12 - Gestione del mercato

1. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato contadino possono essere affidati ad un soggetto gestore individuato dal Comune a seguito di bando pubblico, tra le Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello locale e/o provinciale.

2. Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento e assicura la possibilità di vendita ai produttori nell'ordine della graduatoria approvata dal Comune.

4. I rapporti tra il Comune ed il "soggetto gestore" sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale.

5. La Giunta Comunale potrà apportare modifiche al contenuto della convenzione, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 13 - Compiti del soggetto gestore

1. Al gestore del mercato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assicurare la possibilità di vendita ai produttori agricoli in base alla graduatoria approvata annualmente dal Comune;

b) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti per lo svolgimento del mercato;

c) la gestione dei rapporti tra aziende operanti nel mercato in uno spirito di collaborazione;

d) la vigilanza, in collaborazione con il Comune, affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;

e) l'organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie in collaborazione e/o con il patrocinio del Comune;

f) l'organizzazione delle attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento;

g) l'organizzazione di iniziative riguardanti momenti di accoglienza integrativi e aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;

h) il pagamento degli importi dovuti relativi alla Tosap, nonché eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti;

i) il controllo dei prezzi applicati ai prodotti in vendita nel mercato contadino;

j) vigilanza e predisposizione delle misure necessarie affinché il mercato non arrechi disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;

k) fornire ogni informazione o documentazione agli uffici comunali che sarà ritenuta necessaria per il buon funzionamento del mercato.

3. L'affidamento al soggetto gestore ha durata di tre anni, salvo revoca del Comune e conseguente gestione straordinaria da parte dello stesso in caso di inadempienza agli obblighi in capo al soggetto gestore. La gestione straordinaria del Comune termina con l'aggiudicazione a nuovo soggetto gestore.

Art. 14 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

1. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature, dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed indicato nella planimetria e non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
2. Nell'area del mercato la vendita può avvenire utilizzando, preferibilmente, gazebo delle dimensioni di 3x3 - 4,5x3 - 6x3 con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati. Il colore dei gazebo dovrà essere giallo, bianco o verde.
3. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e smontaggio delle strutture.
4. Tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno m. 1,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori anche ai fini della sicurezza. I corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno essere larghi almeno m. 2,50.
5. I banchi/gazebo devono avere i seguenti requisiti:
 - essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti in vendita;
 - essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. La disposizione di cui al punto precedente non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori e collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. Il negozio mobile con il quale viene esercitata la vendita, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS2001. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.
8. Le merci devono essere pesate su bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della L. 441/1981 e s.m.i.
9. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo. Inoltre nel mercato contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli artt. da 13 a17 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
10. Le eventuali tende o analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate da terra di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Le stesse devono essere installate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale di altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento.
11. Completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato oppure essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita; non possono accedere in ogni caso all'area del mercato i mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.
12. In ogni caso gli operatori devono:
 - assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e pronto soccorso;
 - agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito;
13. E' vietato danneggiare la sede stradale, le attrezzature dell'area, la segnaletica, le essenze vegetali e gli elementi ed impianti di arredo urbano presenti.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

14. La superficie del singolo posteggio può essere ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 2 per esigenze legate all'organizzazione e al posizionamento all'interno del mercato.

15. Il Comune assicura per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti.

Art. 15 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Gli imprenditori agricoli che partecipano si impegnano ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità.

4. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato devono inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;

- esibire la comunicazione di cui al D.Lgs. 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza;

- proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con importuni accorgimenti per evitare di imbrattare l'area pubblica;

- tenere pulito lo spazio da loro occupato impegnandosi a riportare in azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati;

- svolgere l'attività in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti;

- utilizzare preferibilmente energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti comunque non inquinanti;

- osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;

- adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile;

- non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta;

- indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice;

- aderire ad iniziative di promozione del mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;

- essere in possesso della comunicazione di inizio attività di cui al D.Lgs. 228/2001 e della notifica ai fini della registrazione di impresa del settore alimentare;

- rispondere per danni causati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi nell'ambito dell'utilizzo del posteggio.

5. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

Art. 16 - Obblighi e compiti degli Uffici comunali

1. L'Ufficio Commercio del Comune di Monticello Conte Otto ha l'obbligo di:

- a) ammettere alla vendita nell'area mercatale solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) vigilare, in collaborazione con l'eventuale gestore, affinché gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato rispettino quanto previsto dal presente regolamento;
- c) pubblicizzare il mercato e patrocinare iniziative promozionali e pubblicitarie anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria;
- d) organizzare, in collaborazione con l'eventuale gestore, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento.

Art. 17 - Norme igienico sanitarie e di prevenzione incendi

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 ed in particolare si intendono richiamati tutti i Regolamenti della Comunità Europea conosciuti come "Pacchetto Igiene" Reg. Cen. 852-853-854 e 882/2004 e s.m.i.

2. Per la vendita delle carni deve essere rispettata la normativa di cui sopra ed in particolare la circolare della Giunta della Regione Veneto del 28/04/2011 protocollo n. 203418 e la circolare della Giunta della Regione Veneto del 24/05/2012 protocollo n. 239818 e s.m.i.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza sopra indicata e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'ordinanza Ministero della Salute del 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente a idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.

5. Il Comune assicura, per quanto di competenza, la pulizia dell'area.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti posti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;

7. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo;

8. La vendita di carni fresche e prodotti ittici e la loro preparazione è vietata in strutture diverse dai negozi mobili, adeguatamente attrezzati ai sensi dell'OMS 2002, salvo specifica autorizzazione dell'ASL competente.

| | | |
|---|--|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | |
| | Urp | 0444947521 |
| | Centralino | 0444947511 |
| | Demografici | 0444947561 |
| | Segreteria | 0444947525 |
| | Ragioneria | 0444947532 |
| | Urbanistica | 0444947575 |
| | LLPP | 0444947577 |
| | Ecologia | 0444947579 |
| | Fax | 0444947510 |

9. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

10. L'operatore in possesso di carro, di banco che utilizza GPL o di carro che utilizza un gruppo elettrogeno, dovrà rispettare quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n. 57 del 07/08/2013 "Disposizioni generali in materia di sicurezza per lo svolgimento di attività commerciali nel mercato, nelle fiere e nelle altre manifestazioni a carattere temporaneo".

Art. 18 - Prezzi di vendita

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo.

2. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore ottenga informazioni, oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sul luogo di produzione dei prodotti.

Art. 19 - Sanzioni

1. La partecipazione al mercato è sospesa:

- a) qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; la partecipazione è sospesa, previa diffida, da 30 a 90 giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere a partecipare, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune;
- b) qualora venga accertato che l'imprenditore agricolo metta in vendita prodotti, seppur di propria produzione, diversi da quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al mercato e per i quali è autorizzato alla partecipazione; la partecipazione è sospesa, previa diffida, per 30 giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere a partecipare, dandone preventiva comunicazione al Comune;
- c) qualora dopo un richiamo scritto all'imprenditore agricolo da parte del Comune e/o del soggetto gestore, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, venga inviato un secondo richiamo scritto, per 30 giorni, al termine dei quali l'imprenditore può riprendere a partecipare, dandone preventiva comunicazione al Comune;
- d) in caso di mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.

2. L'imprenditore agricolo è escluso dal Mercato contadino nei seguenti casi:

- a) per violazione di una o più delle disposizioni del presente disciplinare ripetuta per più di due volte nell'arco di un anno del mercato;
- b) assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nel periodo di validità dell'assegnazione;
- c) qualora l'imprenditore non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- d) qualora l'imprenditore non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

- e) qualora l'autorizzazione sia stata sospesa per due volte durante il periodo di riferimento dell'assegnazione dello spazio di vendita;
 - f) qualora l'imprenditore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, tranne il caso di cui al precedente comma 1, lett. a);
 - g) qualora l'imprenditore commetta più di tre violazioni alle norme del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, e comunque entro l'anno solare.
3. Nel caso di revoca/sospensione non è dovuto alcun rimborso degli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.
 4. I casi di sospensione e revoca della concessione in capo all'eventuale soggetto gestore, sono previsti nella relativa convenzione sottoscritta tra Comune e gestore.
 5. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.i.
 6. Le infrazioni e le violazioni al presente regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con le sanzioni amministrative accessorie specificate nel regolamento.
 7. Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per l'esercizio del commercio su aree pubbliche come individuate nel relativo regolamento comunale.
 8. Coloro che operano in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione da parte del Comune.

Art. 20 - Rinuncia all'autorizzazione a partecipare

L'imprenditore agricolo può comunicare, con preavviso di almeno 10 giorni, la rinuncia alla partecipazione al mercato, previa presentazione di comunicazione al Comune e/o al gestore. L'avvenuta comunicazione di cessazione comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 21 - Controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato non è soggetto alla disciplina sul commercio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007.
2. Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo da parte del Comune e/o del gestore, in caso di affidamento della gestione, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa ed al presente regolamento avvalendosi, per quanto riguarda la provenienza dei prodotti di vendita, anche alle banche dati della Provincia.
3. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
4. Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del Comune.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: urp@comune.monticello.vi.it Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it www.comune.monticello.vi.it | Urp | 0444947521 |
| | | Centralino | 0444947511 |
| | | Demografici | 0444947561 |
| | | Segreteria | 0444947525 |
| | | Ragioneria | 0444947532 |
| | | Urbanistica | 0444947575 |
| | | LLPP | 0444947577 |
| | | Ecologia | 0444947579 |
| | | Fax | 0444947510 |

Art. 22 - Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'imprenditore agricolo, in cui si svolgono la produzione e/o allevamento.
2. L'azienda ULS effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione dell'impresa.

Art. 23 - Divieti

E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli nelle aree adiacenti al mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata al centro del parcheggio antistante al Monumento ai caduti in Via San Floriano a Vigardolo.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Gli spostamenti temporanei del mercato saranno disposti dal Responsabile del Settore, previo parere della Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale potrà con proprio provvedimento integrare, modificare o fornire interpretazioni autentiche al presente disciplinare per tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio e disposizioni tecnico-organizzative.
3. Al Consiglio Comunale spettano tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare riguardanti le disposizioni di principio con particolare riferimento agli articoli n. 4-5-6.